


IL SINDACO



IL SEGRETARIO



REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI E
SOGGETTI PRIVATI

CAPO I° - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, ad enti pubblici e privati, ai sensi dell'art. 12 della legge 7/8/1990 n. 241, assicurando la massima trasparenza all'azione amministrativa, per il conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate.

L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità suddette deve risultare dai singoli provvedimenti, con esplicite richiami delle norme che agli stessi si riferiscono.

Art. 2

La Giunta Comunale dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia conoscenza del presente Regolamento da parte degli organismi di partecipazione di cui all'art. 6 della legge 8/6/1990, n. 142, degli enti ed istituzioni pubbliche e private, delle forze sociali e di tutti i singoli cittadini che ne fanno richiesta.

Art. 3

Le concessioni di cui al presente art. 1 sono erogate a domanda degli interessati, indirizzata al Sindaco, nell'ambito dei seguenti servizi e/o aree di attività: assistenza e sicurezza sociale, sport e tempo libere, Pubblica istruzione e cultura, sviluppo economico.

Le domande degli interessati dovranno essere predette in carta semplice (e su modelle predisposte dall'Amministrazione) e dovranno contenere le esatte ge-

neralità del richiedente, il tipo di concessione richiesta, le notizie e le informazioni utili ai fini di una corretta valutazione.

Le istanze pervenute sono assegnate, per il procedimento istruttorio, al servizio competente. Una volta istruite, sono rimesse alla Giunta Comunale la quale, tenute conto dei criteri stabiliti dal Consiglio comunale, delle risultanze dell'istruttoria e delle risorse disponibili in bilancio, decide l'importo da assegnare. La Giunta, ove ne ravvisi la necessità, prima di decidere, può richiedere al servizio competente ulteriori approfondimenti e verifiche.

Art. 4

La concessione di sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere viene disposta dall'Amministrazione per il solo fine di rimuovere le cause di ordine economico, culturale, ambientale e sociale che possono provocare fenomeni di emarginazione, di disagio e di indigenza, nonché per favorire attività culturali, sportive e/o ricreative che riguardano la generalità dei cittadini e categorie determinate.

Art. 5

Possano beneficiare degli interventi:

- persone residenti e normalmente presenti nel Comune, sussistendo le motivazioni per il conseguimento delle finalità stabilite dal presente regolamento;
- enti pubblici, per le attività che gli stessi esplicano a beneficio della popolazione del Comune;
- enti privati, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di carattere private, che esercitano prevalentemente la loro attività in favore della popolazione del Comune.

In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di interventi economici può essere disposta a favore di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, per sostenere specifiche iniziative che hanno finalità di aiuto e solidarietà verso altre comunità italiane e straniere colpite da calamità e altri eventi eccezionali oppure per concorrere ad iniziative d'interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali, economici che sono presenti nella comunità alla quale

l'ente è preposto.

Art. 6

Per gli enti pubblici e privati, le associazioni ed i comitati che richiedono la concessione di un intervento finanziario quale concorso per l'effettuazione di manifestazioni, iniziative, progetti d'interesse diretto e comunque pertinente alla comunità locale, l'istanza di concessione deve essere corredata dal programma dettagliato della manifestazione e iniziativa, dalla precisazione dell'epoca e del luogo in cui sarà effettuata e dal preventivo finanziario nel quale risultino le spese che il richiedente prevede di sostenere e le entrate con le quali si propone di fronteggiarle, inclusa quella a proprie cariche. La concessione dell'intervento è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarle esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.

Art. 7

Gli enti pubblici e privati e le associazioni che ricevono contributi annuali per l'espletamento della loro attività sono tenuti a far risultare dagli atti attraverso i quali realizzano e manifestano esteriormente tali attività, che esse vengono realizzate con il concorso del Comune.

Il patrocinio di manifestazioni, iniziative, progetti da parte del Comune deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e concesso formalmente dall'Amministrazione comunale. La concessione del patrocinio non comporta benefici finanziari ed agevolazioni a favore delle manifestazioni per le quali viene concessa per gli stessi deve essere richiesto l'intervento del Comune con le modalità stabilite dal presente regolamento.

Il patrocinio concesso dal Comune deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che l'ha ottenuto, attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa.

CAPO II° - CRITERI PER L'ACCESSO AI CONTRIBUTI

Art. 8

L'erogazione dell'assistenza generica fa riferimento a quei cittadini del territorio comunale che vengono a trovarsi in condizioni di particolare indigenza eco-

nomica, sia per motivi contingenti che per situazioni connesse al loro stato permanente.

L'assistenza di cui al presente regolamento si può estrinsecare in sussidi in denaro ("una tantum" e continuativi) e in altre forme ritenute consone alle particolari esigenze del richiedente soggiorno climatico, ricovero, servizi alla persona ecc.)

I criteri per l'assistenza scolastica sono stabiliti annualmente col piano per il diritto alle studio.

Art. 9

I contributi e altre utilità economiche vengono concessi nell'ambito delle disponibilità annuali dell'apposito Capitolo di bilancio, quando viene riconosciute lo stato di bisogno dovuto ad insufficienza del reddito familiare disponibile in rapporto alle esigenze minime vitali e quando non vi siano altri soggetti tenuti a provvedere all'integrazione del reddito e alla somministrazione degli alimenti, ai sensi dell'art. 433 C.C.

Per la valutazione del minimo vitale debbono essere considerati i seguenti elementi:

- 1) Reddito imponibile ai fini I.R.P.E.F., quale risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi, di tutti i componenti il nucleo familiare;
- 2) Reddito imponibile ai fini I.R.P.E.F., quale risultante da buste paga, certificazioni previdenziali ed altre attestazioni relative all'anno di competenza;
- 3) Qualsiasi altra fonte di entrata reale, senza eccezione alcuna;
- 4) I redditi potranno essere determinati, oltre che sulla base dell'autocertificazione, anche in relazione al tenore di vita;
- 5) Per la categoria dei coltivatori diretti, agricoltori, ecc., si stabilisce un reddito convenzionale di L. 70.000 per pertica cremonese cendetta.

Per minimo vitale si intende un reddito non superiore alla pensione sociale di persone prive di beni immobili registrati, ad eccezione della casa di abitazione, aumentato di un milione annuo per ogni familiare convivente a carico.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare, a mezzo degli organi competenti, la veridicità dei redditi dichiarati.

Art.10

Per le persone sole ricoverate cronicamente in Istituto si dovrà prevedere il recupero integrale della pensione, ad eccezione di un importo minimo pari alla tredicesima mensilità, e di un importo massimo da stabilirsi da parte della Giunta Comunale all'inizio di ogni anno.

Art. 11

Per le categorie di seguito specificate il Comune provvederà ad assumere le spese per ricevere presso centri socio-educativi e/ o centri di recupero sempre che le famiglie o parenti obbligati non siano in grado, in relazione alle rette di frequenza praticate dai centri prima specificati, ad assumere in tutto o in parte le spese di permanenza presso detti Enti:

- a) minori affidati e in tutela all'Amministrazione Comunale con provvedimento dell'Autorità Giudiziaria;
- b) minori che per ragioni oggettivamente apprezzabili e per disadattamento personale e sociale è necessario che vivano fuori della famiglia per essere affidati presso centri idonei di recupero;
- c) portatori di handicap, senza limite di età.

Art. 12

Al di fuori dei casi previsti, possono essere effettuati interventi qualora sussistano circostanze a causa delle quali singoli e nuclei familiari siano esposti a rischio di emarginazione, in particolare a favore delle categorie degli anziani, stranieri, disabili, tossicodipendenti e per favorire l'inserimento scolastico di alunni in difficoltà.

L'importo dell'intervento verrà determinato di volta in volta dalla Giunta Comunale in relazione allo stanziamento di Bilancio.

Art. 13

Per gli Enti e Associazioni il contributo viene concesso in relazione al tipo di attività svolta e al suo prevalente carattere sociale e di pubblica utilità, nonché al numero di persone coinvolte nell'attività stessa sia a titolo di soci che a titolo di simpatizzanti e partecipanti.

Deve trattarsi di associazioni ed enti non aventi fini di lucro, di associazioni ed enti le cui finalità sociali, culturali, sportive e religiose siano notoriamente riconosciute, di associazioni ed enti aventi prioritamente la loro sede nel territorio del Comune.

Verrà inoltre privilegiata l'attività di tipo continuativo rispetto a quella praticata in modo saltuario e ricorrente nell'arco dell'anno.

La Giunta Comunale, sentiti i Capigruppo consiliari, può erogare contributi "una tantum" per manifestazioni straordinarie sportive, culturali, religiose ovvero che tendano a valorizzare le tradizioni popolari.